



Il compenso dell'amministratore di srl - Rassegna di giurisprudenza

Cassazione Civile, Sez. VI, 3.10.2018, n. 24139

Il diritto a percepire il compenso dell'amministratore di società non è subordinato ad una specifica richiesta alla società

Quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso; non v'è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l'amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico.

Trib. Bologna, 8.3.2018, n. 757

Al fine di comprendere se l'attività prestata dagli amministratori a favore di una s.r.l. abbia fatto sorgere per sé stessa un diritto al compenso, oppure, se tale diritto sia comunque subordinato ad una votazione favorevole dell'assemblea, occorre indagare le norme di legge applicabili e lo statuto della società.

La remunerazione degli amministratori costituisce un diritto soggettivo perfetto avente natura disponibile, tanto che ex art. 2389 comma 2 c.c. può essere costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o può essere assente qualora l'incarico sia prestato a titolo totalmente gratuito. A tal fine, deve essere accertata la natura onerosa o gratuita dell'incarico avuto riguardo in primo luogo all'atto di nomina dell'amministratore, poi allo statuto societario e infine alla votazione dell'assemblea.

Qualora non si rinvenga alcuna determinazione del compenso all'atto di nomina a tempo indeterminato degli amministratori e sia presente in statuto una clausola che disponga il compenso degli amministratori quale mera eventualità, tale diritto al compenso sorge solo a seguito di delibera assembleare favorevole in tal senso.

In linea di massima è ammissibile l'intervento in causa del socio di una società, il quale abbia un personale interesse al riconoscimento della bontà delle ragioni fatte valere in giudizio dalla società, ravvisandosi un interesse siffatto ogniqualvolta dall'accoglimento delle domande esperite contro la società possa derivare un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di



partecipazione all'ente societario e, quindi, in un pregiudizio economico personale dei soci.

Nel caso in cui la mancata attribuzione del compenso sia da ricondurre alla volontà espressa dai soci intervenuti, sussiste un concreto interesse di tali soci ad intervenire, ove si consideri che il giudizio ha ad oggetto direttamente un rapporto endosocietario e che viene in gioco l'interpretazione dello statuto societario, destinato a trovare applicazione anche nei futuri rapporti sociali. Da un lato, dunque, sussiste il rapporto sostanziale tra società e soci e, dall'altro, vi è l'interesse ad impedire che le conseguenze della decisione possano riflettersi indirettamente sulla loro posizione.

Corte appello Torino, Sez. Lav., 29.1.2018 n. 37

È quantificabile in via equitativa il compenso dell'amministratore di società. La competenza del Giudice del Lavoro resta se il fallimento è dichiarato successivamente alla sentenza di primo grado.

Trib. Milano, 29.1.2017, n. 9762

Il diritto degli amministratori al compenso è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso ad apposita deliberazione assembleare, al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico. Pertanto, qualora lo statuto subordini il diritto al compenso ad apposita deliberazione assembleare ed una tale delibera non è stata assunta, l'amministratore non ha diritto al compenso.

Cassazione Civile, Sez. Trib., 11.8.2017, n. 20033

In tema d'imposte sul reddito d'impresa, in caso di pagamento del compenso dell'amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile, secondo il principio cd. di cassa allargato, nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.



Cassazione Civile, Sez. Lav., 21.6.2017, n. 15382

L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico.

Tribunale Roma, Sez. III, 29.3.2016

Se lo statuto di una s.r.l. prevede che il compenso annuale dell'amministratore - che sia anche socio - possa essere stabilito dall'assemblea dei soci, ma l'amministratore interessato non si adopera per spronare l'approvazione di tale delibera nell'inerzia dell'assemblea, si può ritenere che il suo atteggiamento integri un comportamento concludente tramite il quale rinuncia tacitamente all'assegnazione di compensi per l'attività svolta. In tal caso, proprio poiché l'amministratore aveva tacitamente accettato di svolgere gratuitamente la propria attività, non è configurabile alcun danno a seguito di revoca dalla carica senza giusta causa.

Tribunale Ancona, Sez. II, 11.5.2011, n. 569

Il compenso dell'amministratore di s.r.l. può essere costituito in tutto o in parte da partecipazioni agli utili e, laddove non sia individuato nella deliberazione assembleare quale sia il bilancio cui fare riferimento per calcolare il compenso, si deve porre a base del calcolo l'ultimo bilancio ordinario di esercizio, non potendosi invece utilizzare bilanci intermedi eventualmente predisposti in vista del compimento di operazioni straordinarie.